

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIERACCINI e STIRATI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1975

Modificazioni alla legge 5 aprile 1969, n. 119, concernente il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza di scuola media

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 7 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119 (Riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media), nel determinare la composizione delle commissioni giudicatrici, prevede che il presidente possa essere scelto, tra gli altri, nelle categorie dei docenti universitari di ruolo, dei professori aggregati, nonché dei liberi docenti incaricati e assistenti ordinari nelle materie attinenti all'esame.

Tale norma si presenta per un verso imprecisa, non chiarendo a sufficienza se la possibilità di nomina competa tanto ai liberi docenti incaricati quanto agli assistenti ordinari, ovvero spetti soltanto ai liberi docenti che rivestono contemporaneamente le qualifiche di professore incaricato e di assistente ordinario (in quest'ultimo senso è orientata la prassi ministeriale). D'altro canto, essa appare ormai in contrasto con la più recente evoluzione legislativa degli ordinamenti universitari.

Infatti gli esami di abilitazione alla libera docenza sono stati soppressi con legge 30 novembre 1970, n. 924, articolo 1, ultimo com-

ma, assegnando alla libera docenza, conseguentemente, il valore di un mero titolo accademico. Ciò non ha comportato la scomparsa dell'istituto giuridico relativo, tuttavia ha conseguito l'effetto pratico di precludere in via definitiva ai docenti più giovani l'accesso a tale titolo.

L'articolo 7 in argomento, legando all'incarico ed all'assistentato una condizione ulteriore, quale quella della libera docenza, impedisce di fatto che studiosi universitari anche di riconosciuto valore scientifico e dotati di capacità didattiche possano presiedere le commissioni esaminatrici.

È di tutta evidenza che tale situazione, che attende di essere compiutamente risolta nella più vasta ristrutturazione prevista dai progetti di riforma universitaria, determina delle disparità di trattamento e di possibilità tra categorie di docenti, non più giustificate da alcuna seria ragione scientifica o giuridica.

Le suesposte motivazioni sono state riconosciute nella loro validità dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, quando ha equiparato — nell'articolo 4 — i liberi docenti agli studiosi della

materia, ai fini della determinazione della graduatoria per il conferimento degli incarichi universitari. Inoltre, sempre ai fini della valutazione delle priorità, il professore incaricato e l'assistente ordinario sono stati privilegiati rispetto allo studioso della materia (anche se libero docente).

Infine, un'ulteriore conferma del nuovo indirizzo amministrativo viene dall'ordinanza ministeriale del 27 dicembre 1974 sui corsi abilitanti, che riconosce ai professori incaricati stabilizzati la capacità passiva di nomina a Presidente delle relative commissioni esaminatrici.

Sono note, d'altra parte, le difficoltà che l'Amministrazione della pubblica istruzione incontra nel reperire i presidenti delle commissioni esaminatrici tra le categorie rigida-

mente prefigurate dalla legge, tanto che al Ministro è riconosciuta (dalla citata legge n. 9 del 1969) la facoltà di prescindere — in via eccezionale — dall'elenco di cui all'articolo 7 [N. B. — La precedente lettera *b*) (professori aggregati) è da considerarsi abrogata per l'assorbimento della categoria nei professori straordinari, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766].

Si ritiene pertanto opportuno modificare l'articolo 7 in argomento, nel senso di comprendere, tra le categorie di docenti legittimati a presiedere le commissioni per gli esami di Stato, i professori incaricati assistenti ordinari, trasformando in una norma generale una facoltà oggi limitata a casi eccezionali.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, sono sostituite dalle seguenti:

« *a*) professori universitari di ruolo o fuori ruolo;

b) professori incaricati stabilizzati, o professori incaricati assistenti ordinari di materie attinenti all'esame ».